



# Salerno Camper Club

**Associazione di Promozione Sociale**

# STATUTO

**STATUTO**  
**del**  
**Salerno Camper Club**  
**Associazione di Promozione Sociale**

<b>Art. 1 COSTITUZIONE</b>	pag. 3
<b>Art. 2 SEDE</b>	pag. 3
<b>Art. 3 DURATA</b>	pag. 3
<b>Art. 4 TIPO</b>	pag. 3
<b>Art. 5 FINALITA'</b>	pag. 3
<b>Art. 6 SOCI</b>	pag. 4
<b>Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI</b>	pag. 4
<b>Art. 8 CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO</b>	pag. 5
<b>Art. 9 ORGANI SOCIALI</b>	pag. 5
<b>Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI</b>	pag. 5
<b>Art. 11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA</b>	pag. 6
<b>Art. 12 MAGGIORANZE</b>	pag. 6
<b>Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO</b>	pag. 7
<b>Art. 14 ORGANO DI CONTROLLO</b>	pag. 8
<b>Art. 15 ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE</b>	pag. 8
<b>Art. 16 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI</b>	pag. 9
<b>Art. 17 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO</b>	pag. 9
<b>Art. 18 ARBITRATO</b>	pag. 9
<b>Art. 19 REGOLAMENTO GENERALE</b>	pag. 10
<b>Art. 20 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b>	pag. 10
<b>Art. 21 LEGGE APPLICABILE</b>	pag. 10
<b>Art. 22 NORMA TRANSITORIA</b>	pag. 10

## **Art. 1 COSTITUZIONE**

- 1.1 E' costituita l'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE "Salerno Camper Club A. P. S.", di seguito denominata semplicemente Associazione.
- 1.2 L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione: **Salerno Camper Club A. P. S.**
- 1.3 L'acronimo A.P.S. potrà essere utilizzato dall'Associazione dopo la sua iscrizione nei registri previsti dalla legge.
- 1.4 L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, dal D.Lgs. 460/97, dalla legge 382/2000 e dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi Regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

## **Art. 2 SEDE**

- 2.1 L'Associazione ha sede legale in Salerno alla via Gandhi n° 20.
- 2.2 L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifiche dell'Atto Costitutivo.
- 2.3 La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
- 2.4 L'Associazione potrà esercitare la propria attività, costituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## **Art. 3 DURATA**

- 3.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

## **Art. 4 TIPO**

- 4.1 L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha fini di lucro, neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, nel pieno rispetto dei diritti inviolabili delle persone e delle pari opportunità tra uomini e donne.

## **Art. 5 FINALITA'**

- 5.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale specificate nell'art. 5 del D.Lgs 117/2017, con particolare riguardo alle lettere d), i), k), u).
- 5.2 A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione si propone di:
  - 5.2.1 attuare i principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
  - 5.2.2 sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e favorire la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
  - 5.2.3 tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
  - 5.2.4 sviluppare il turismo sociale e la promozione turistica di interesse locale;
  - 5.2.5 tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti;
  - 5.2.6 riunire le persone che praticano la vita all'aria aperta utilizzando veicoli ricreazionali e similari, e che in genere praticano attività di turismo;
  - 5.2.7 promuovere momenti d'incontro per gli associati, svolgendo attività culturali, ricreative e solidaristiche al fine di favorire scambi di esperienze anche con altre Associazioni che perseguono le stesse finalità;
  - 5.2.8 promuovere e ricercare accordi con Ditte, Enti Pubblici ed organizzazioni al fine di ottenere agevolazioni per i soci e uno sviluppo migliore del turismo itinerante;
  - 5.2.9 essere punto di riferimento per gli associati in relazione all'informazione riguardante il campeggio, il turismo e la vita all'aria aperta;
  - 5.2.10 collaborare con gli enti territoriali ed istituzionali per l'individuazione, la realizzazione e la gestione di strutture legate al turismo all'aria aperta;
  - 5.2.11 organizzare e partecipare a manifestazioni sociali, ricreative e culturali, convegni, mostre, concorsi, viaggi sociali;
  - 5.2.12 organizzare attività di raccolta fondi per finalità di beneficenza.

- 5.3 L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà avvalersi prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati e di quelle di soggetti esterni, singoli e/o associazioni, enti, etc.
- 5.4 L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 5.5 Il volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 5.6 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.
- 5.7 Onde poter conseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione potrà:
  - 5.7.1 dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato;
  - 5.7.2 attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni e con istituzioni pubbliche;
  - 5.7.3 mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle attività diverse, individuate dal Consiglio Direttivo, che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed e il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività diverse vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'Associazione.
- 5.8 E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.
- 5.9 Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

#### **Art. 6 SOCI**

- 6.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che:
  - a) accettano gli articoli dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
  - b) condividono gli scopi dell'Associazione;
  - c) ne richiedono l'appartenenza mediante la compilazione dell'apposito modulo.
- 6.2 Nel modulo l'aspirante socio dovrà specificare le proprie complete generalità.
- 6.3 In base alle disposizioni di L.675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.
- 6.4 Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di adesione all'Associazione; la delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Soci.
- 6.5 Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare l'ammissione solo in casi particolari e documentati motivando il diniego.
- 6.6 L'eventuale rigetto della domanda deve essere comunicato con lettera raccomandata A. R., pec o email con obbligo di riscontro e l'interessato potrà far ricorso, per iscritto, all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera; se la domanda non viene respinta entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione s'intende automaticamente accolta.
- 6.7 All'atto di ammissione il socio si impegna:
  - 6.7.1 al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea;
  - 6.7.2 al rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti.
- 6.8 L'ammissione dei nuovi soci sarà comunicata all'Assemblea alla prima riunione utile.
- 6.9 Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
- 6.10 La quota associativa è intrasmissibile.
- 6.11 I soci di distinguono in:
  - 6.11.1 SOCI FONDATAORI: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità.
  - 6.11.2 SOCI ORDINARI O EFFETTIVI: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
  - 6.11.3 SOCI ONORARI: sono le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
  - 6.11.4 SOCI SOSTENITORI O PROMOTORI: tutti coloro che contribuiscono agli scopi della associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

#### **Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

- 7.1 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri fin dall'accoglimento della domanda di adesione con le limitazioni previste ai punti 7.3.2 e 7.3.3.

- 7.2 Il comportamento del socio verso gli altri associati ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto.
- 7.3 Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di:
  - 7.3.1 partecipare alle assemblee;
  - 7.3.2 votare in Assemblea purché iscritti da almeno 90 (*novanta*) giorni all'Associazione;
  - 7.3.3 essere eletti alle cariche sociali purché maggiorenni e iscritti da almeno 1 (*uno*) anno alla Associazione;
  - 7.3.4 svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato.
  - 7.3.5 Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione e presso la sede sociale entro 15 (*quindici*) giorni dalla richiesta.
- 7.4 I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 7.5 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- 7.6 La tessera di Associazione del "Salerno Camper Club" è rilasciata all'associato ed al suo nucleo familiare convivente. L'espressione di voto nell'Assemblea può essere espletata da uno dei familiari qualora l'associato sia assente o impossibilitato.
- 7.7 I soci onorari non hanno diritto di voto.

## **Art. 8 CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

- 8.1 La cessazione della qualità di socio può avvenire:
  - 8.1.1 per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  - 8.1.2 per decadenza automatica in caso di mancato pagamento entro il 31 gennaio della quota associativa;
  - 8.1.3 per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'Associazione e/o dei suoi associati o la sua consistenza patrimoniale o abbia commesso ogni forma di abuso e mancanza di rispetto nei confronti delle persone e dell'ambiente.
- 8.2 L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata con A. R., pec o email con obbligo di riscontro e l'interessato potrà far ricorso, per iscritto, all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia della stessa Assemblea.
- 8.3 Del venir meno dei soci il Consiglio Direttivo dà comunicazione all'Assemblea nella prima riunione utile.
- 8.4 In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

## **Art. 9 ORGANI SOCIALI**

- 9.1 Sono organi dell'Associazione:
  - 9.1.1 L'Assemblea dei soci;
  - 9.1.2 Il Consiglio Direttivo;
  - 9.1.3 Il Presidente del Consiglio Direttivo;
  - 9.1.4 L'Organo di Controllo e di Revisione Legale nei casi previsti dalla legge.
- 9.2 Il rinnovo degli organi sociali è di competenza di tutti i soci che costituiscono l'Assemblea dei soci ed avviene secondo le norme contenute nel Regolamento Generale.
- 9.3 Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

## **Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI**

- 10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e ha tutti i poteri per il conseguimento degli scopi sociali.
- 10.2 L'Assemblea è costituita da tutti i soci che, alla data dell'invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.
- 10.3 Ogni socio dispone di un solo voto che può essere esercitato solo dopo almeno novanta giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.
- 10.4 Un socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.
- 10.5 Ogni socio non può avere più di una sola delega.
- 10.6 I soci familiari fanno parte dell'Assemblea e possono intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto se espresso direttamente dal socio.

- 10.7 L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.
- 10.8 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione:
- 10.8.1 ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il trenta aprile;
  - 10.8.2 ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo entro il trenta novembre;
  - 10.8.3 quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;
  - 10.8.4 quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno i 3/10 dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (*trenta*) giorni dal ricevimento della richiesta;
  - 10.8.5 tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano utile per l'attività dell'Associazione.
- 10.9 La convocazione deve:
- 10.9.1 essere effettuata 5 (cinque) giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, via e-mail o, in alternativa, con sms o messaggistica purché preventivamente concordati;
  - 10.9.2 essere affissa nei locali della sede;
  - 10.9.3 contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della convocazione.

### **Art. 11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

- 11.1 L'Assemblea deve:
- 11.1.1 approvare il bilancio o rendiconto consuntivo;
  - 11.1.2 determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno i 3/10 degli associati;
  - 11.1.3 approvare il bilancio preventivo;
  - 11.1.4 determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed elegerli tra i soci;
  - 11.1.5 decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
  - 11.1.6 nominare e/o revocare i componenti dell'Organo di Controllo;
  - 11.1.7 nominare e/o revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - 11.1.8 approvare i Regolamenti previsti dal presente Statuto e comunque quelli necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
  - 11.1.9 stabilire la quota annuale;
  - 11.1.10 deliberare le variazioni statutarie;
  - 11.1.11 deliberare su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto o sottoposto a suo esame dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 12 MAGGIORANZE**

- 12.1 Le votazioni avvengono:
- 12.1.1 a scrutinio palese per alzata di mano;
  - 12.1.2 a scrutinio segreto per tutte le votazioni riguardanti persone e in particolari casi individuati di volta in volta;
- 12.2 L'Assemblea risulta validamente costituita:
- 12.2.1 in prima convocazione, con la partecipazione del 50%+1 dei soci;
  - 12.2.2 in seconda convocazione con la presenza del 30% dei soci.
- 12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea risultano valide se si sono espressi a favore:
- 12.3.1 in prima convocazione, il 50% + 1 (*uno*) dei soci;
  - 12.3.2 in seconda convocazione, la maggioranza dei soci presenti.
- 12.4 L'Assemblea costituita, momentaneamente presieduta dal Presidente dell'Associazione, elegge tra i propri componenti:
- 12.4.1 la commissione formata da tre membri con il compito di verificare i poteri dei convenuti e determinare gli aventi diritto al voto; nel caso sia previsto il rinnovo delle cariche sociali essa elegge tra i suoi componenti un Presidente di seggio e due scrutatori ed ha il compito di attuare le procedure previste per le votazioni dal regolamento interno dell'Associazione e la proclamazione degli eletti alla fine degli scrutini, con stesura della lista dei votati in ordine decrescente per voti ricevuti;
  - 12.4.2 il Presidente dell'Assemblea scelto tra i presenti, non necessariamente tra i soci, in una persona con capacità sia professionali che personali, atte alla buona riuscita nella conduzione dei lavori assembleari e che possa dare la sicura garanzia di equità ed imparzialità. Egli comunque non ha diritto di voto, salvo se socio;
  - 12.4.3 il segretario dell'Assemblea con funzioni di stesura dei verbali.

- 12.5 Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (non computandosi gli astenuti).
- 12.6 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dell'assemblea dei soci con la maggioranza assoluta dei soci iscritti.

### Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, che cura l'amministrazione e adotta provvedimenti per il conseguimento degli scopi sociali seguendo gli indirizzi programmatici dettati dall'Assemblea.
- 13.2 Il Consiglio Direttivo e gli organi sociali vengono eletti per la prima volta dai soci fondatori.
- 13.3 La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
- 13.4 Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
- 13.5 Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voto prevale il voto del presidente.
- 13.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 13.7 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
- 13.8 Nel caso un componente cessi di ricoprire la carica, ne subentra automaticamente il candidato immediatamente successivo nella lista dei votati.
- 13.9 Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è funzione del numero dei soci aventi diritto di voto:
- 5 (*cinque*) componenti fino a 80 (*ottanta*) soci aventi diritto al voto;
  - 7 (*sette*) componenti oltre 80 (*ottanta*) soci aventi diritto al voto.
- 13.10 I membri del Consiglio Direttivo possono essere esautorati dalla carica se assenti ingiustificati per tre consigli consecutivi e/o comprovata inattività nei compiti istituzionali, con delibera dell'Assemblea.
- 13.11 Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire al Collegio arbitrale secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 18 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia dello stesso Collegio arbitrale.
- 13.12 In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
- 13.13 Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.
- 13.14 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservati all'Assemblea; in particolare gli spettano i seguenti compiti:
- 13.14.1 gestire la normale attività dell'Associazione;
  - 13.14.2 attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
  - 13.14.3 proporre le linee programmatiche;
  - 13.14.4 gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017
  - 13.14.5 istituire e coordinare le commissioni di lavoro;
  - 13.14.6 compilare eventuali Regolamenti, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci, dopo l'approvazione dell'Assemblea;
  - 13.14.7 curare i rapporti con Enti e Pubbliche Amministrazioni per tutto ciò che riguarda le attività del gruppo;
  - 13.14.8 ricercare i contatti con privati e ditte per la stipulazione di convenzioni a favore degli associati;
  - 13.14.9 richiedere la convocazione dell'Assemblea per gravi motivazioni;
  - 13.14.10 eleggere al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; queste cariche decadono quando decade il Consiglio Direttivo.

### 13.15 IL PRESIDENTE

- 13.15.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.
- 13.15.2 E' il legale rappresentante dell'Associazione e regola il funzionamento di tutta l'organizzazione.
- 13.15.3 Svolge compiti di rappresentanza.
- 13.15.4 Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 13.15.5 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti che ritiene necessari per il raggiungimento delle finalità statutarie sottoponendoli, successivamente e nel più breve tempo possibile, all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- 13.15.6 Può conferire compiti a soci e non soci per lo svolgimento di particolari mansioni.
- 13.15.7 Autorizza tutti i prelievi dai fondi depositati ed ha accesso agli stessi.
- 13.15.8 Nel caso di assenza del Presidente i poteri sono esercitati dal Vice-Presidente.

### 13.16 IL VICE-PRESIDENTE

- 13.16.1 Collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni.
- 13.16.2 Cura l'attività delle commissioni di lavoro.
- 13.16.3 Prepara con il Presidente i lavori del Consiglio Direttivo.
- 13.16.4 Segue l'attuazione delle deliberazioni, degli affari amministrativi.
- 13.16.5 Cura l'attività informativa dell'Associazione.

### 13.17 IL SEGRETARIO

- 13.17.1 Coadiuvava il Vice-Presidente nello svolgimento delle pratiche amministrative dell'Associazione.
- 13.17.2 Svolge l'attività di segreteria, prepara ed invia tutte le comunicazioni e le convocazioni, per i soci, l'Assemblea e gli Organi Sociali; disbriga tutta la corrispondenza.
- 13.17.3 Redige i verbali dei Consigli Direttivi e li pone alla firma del Presidente.
- 13.17.4 Gestisce l'archiviazione dei dati inerenti ai soci.
- 13.17.5 Coordina la commissione di segreteria ove presente.
- 13.17.6 Cura la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

### 13.18 IL TESORIERE

- 13.18.1 E' preposto alla registrazione contabile di tutte le entrate e le uscite dell'Associazione registrandole dettagliatamente nel libro contabile e ne conserva la documentazione giustificativa.
- 13.18.2 Firma i documenti per i prelievi dai fondi depositati ed ha l'autorizzazione ai prelievi stessi su mandato del Presidente.
- 13.18.3 Predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

*(Data la specificità di quest'ultimo incarico, il Consiglio Direttivo può nominare una persona esterna con specifiche attitudini professionali)*

## **Art. 14 ORGANISMO DI CONTROLLO**

- 14.1 L'Assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e con le indicazioni in esso contenute.
- 14.2 La nomina dell'Organo di Controllo diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

## **Art. 15 ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

- 14.1.1 quote associative;
- 14.1.2 contributi degli aderenti;
- 14.1.3 contributo dei privati, sia in denaro sia sotto forma di altri beni;
- 14.1.4 contributo dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 14.1.5 rimborsi derivanti da convenzioni;
- 14.1.6 donazioni e lasciti testamentari;
- 14.1.7 rendite patrimoniali;
- 14.1.8 entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- 14.1.9 rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- 14.1.10 entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- 14.1.11 entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.Lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- 14.1.12 entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- 14.1.13 entrate di ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.



- 14.2 I fondi liquidi possono essere depositati presso un istituto di credito su delibera del Consiglio Direttivo;
- 14.3 Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e dai beni immobili che dovessero, a qualsiasi titolo, pervenire all'Associazione;
- 14.4 Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci;
- 14.5 L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.
- 14.6 La quota di adesione annuale è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
- 14.7 Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.
- 14.8 I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
- 14.9 Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- 14.10 Eventuali avanzi di gestione saranno necessariamente reinvestiti nell'attività dell'associazione ed in nessun caso daranno luogo a distribuzione di utili fra gli associati.

#### **Art. 16 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

- 16.1 I libri sociali dell'Associazione sono:
  - 14.10.2 il Libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - 14.10.3 il Libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - 14.10.4 il Libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
  - 14.10.5 il Libro degli Inventari.
- 16.2 Il Libro degli associati, il Libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea e il Libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Libro degli Inventari sono tenuti a cura del Segretario dell'Associazione; il Libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dello stesso organo.
- 16.3 I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 16.4 Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 16.5 I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo, il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 (*quindici*) giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

#### **Art. 17 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

- 17.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
- 17.2 A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere entro centoventi giorni dalla scadenza dell'esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.
- 17.3 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti eventualmente ricevuti dell'Associazione.
- 17.4 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.
- 17.5 Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

#### **Art. 18 ARBITRATO**

- 18.1 Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale;
- 18.2 Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri designati;
- 18.3 La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata o pec da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro;
- 18.4 L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

#### **Art. 19 REGOLAMENTO GENERALE**

- 19.1 L'attività degli organi sociali dell'Associazione è svolta in base alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale.
- 19.2 Il Regolamento Generale è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

#### **Art. 20 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

- 20.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dell'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei soci iscritti.
- 20.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

#### **Art. 21 LEGGE APPLICABILE**

- 21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

#### **Art. 22 NORMA TRANSITORIA**

- 22.1 Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

### **STATUTO del Salerno Camper Club A.P.S.**

*approvato dall'Assemblea dei Soci il 18 novembre 2023*